



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA

Presidente Aggiunto

MARIA ACIERNO

Presidente di Sezione

LUCIA TRIA

Presidente di Sezione

ALBERTO GIUSTI

Presidente di Sezione

MARGHERITA MARIA LEONE

Consigliere

LAURA TRICOMI

Consigliere

ROSSANA MANCINO

Consigliere

ROBERTA CRUCITTI

Rel. Consigliere

GIUSEPPE GRASSO

Consigliere

Oggetto

Regolamento di
giurisdizione

Ud. 26/11/2024 C.C.
Cron.

R.G. n. 9498/2024

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di giurisdizione n.r.g. 9498-2024 proposto d'ufficio dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, con ordinanza n. 1238/2024 depositata il 29/04/2024 (r.g. n. 102/2017) nella causa tra:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.);

- ricorrente non costituita in questa fase -
contro

[Redacted]
[Redacted];

- resistenti non costituiti in questa fase -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di Reggio Calabria.



Fatti di causa

██████████ propose, con distinti ricorsi, opposizione avverso lo stesso atto di pignoramento (notificatogli il 29 marzo 2013 da Equitalia Sud s.p.a. ai sensi dell'art. 72 *bis* del d.P.R. n. 602 del 1973) innanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria e innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.

Il Giudice di pace dichiarò la propria incompetenza per materia, per essere competente il Tribunale ordinario civile, trattandosi di opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. che riguardava anche la pignorabilità dei beni ai sensi degli artt. 514, 515 e 545 cod.proc.civ.

Il Giudice tributario dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando che il pignoramento ex art.72 *bis* del d.P.R. n.602 del 1973 era atto di esecuzione forzata con la conseguenza che lo stesso rientrava tra le controversie escluse dalla giurisdizione tributaria.

Il Tribunale civile di Reggio Calabria, innanzi al quale ██████████ riassumeva entrambi i giudizi, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 40 del 2017, accolse l'opposizione e annullò il pignoramento ex art.72 *bis* del d.P.R. n. 602 del 1973. In particolare, il Tribunale, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, in considerazione della natura dei crediti, dichiarava prescritti i crediti relativi a sedici cartelle di pagamento in quanto le notifiche sarebbero state effettuate più di cinque anni prima della notifica del pignoramento. Quanto alle rimanenti cartelle riteneva che non fosse stata fornita idonea prova della loro effettiva notificazione con conseguente caducazione degli atti successivi, come il pignoramento in oggetto.

Avverso la sentenza propose appello Equitalia Sud s.p.a. ribadendo, tra l'altro, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle cartelle portanti tributi e l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva annullato l'atto di pignoramento, ritenendo la prescrizione quinquennale e non quella decennale dei crediti tributari sottesi alle stesse sedici cartelle.



La Corte di appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, d'ufficio, conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art.37 cod. proc. civ., e ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare la giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di Reggio Calabria a decidere sull'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, maturata prima della notificazione dell'atto di pignoramento, nonché sulla mancanza di notificazione degli atti presupposti rilevate da [REDACTED] con l'opposizione al summenzionato pignoramento.

Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380 *bis*-1 cod. proc. civ.

Le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, ha depositato le sue conclusioni chiedendo dichiararsi la giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di Reggio Calabria.

Ragioni della decisione

Secondo il costante orientamento di questa Corte <<ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "*petitum* sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (*ex multis*, Cass., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., n. 20852 del 2022). Il *petitum* sostanziale,



va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa *petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (*ex multis*, Cass., S.U., n. 10105 del 16 aprile 2021; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 7 settembre 2018, n. 21928).

Nel caso in esame, da quanto emerge in atti e come rilevato dalla Corte di appello di Reggio Calabria, [REDACTED] ha espressamente dedotto di avere esperito due azioni di accertamento negativo del credito azionato nei suoi confronti da Equitalia Sud s.p.a. eccependo, *in primis*, la mancata notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e/o altri atti di sollecito o intimazione) al pignoramento e l'intervenuta prescrizione dello stesso credito azionato.

Ciò posto, in fatto, va ribadito, in diritto, che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020): << In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi,



in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione>>.

Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, *id.* n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che <<in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva>>.

Alla luce dei superiori principi -i quali risultano attuali (v., di recente, Cass., Sez. U, n. 4227 del 10 febbraio 2023, in fattispecie simile alla presente, con ampi richiami alla precedente giurisprudenza) e ai quali il Collegio ritiene, condividendoli, di dare continuità- va, quindi, affermato che, in relazione alle domande esperite (e come sopra illustrate) da [REDACTED] [REDACTED] avverso le pretese tributarie, la giurisdizione sulla controversia appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese per il carattere officioso del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte

dichiara la giurisdizione del Giudice Tributario- Corte di giustizia tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- innanzi al quale rimette le parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.

Il Presidente

Pasquale D'Ascola



Oscuramento disposto

Numero registro generale 9498/2024
Numero sezionale 375/2024
Numero di raccolta generale 2098/2025
Data pubblicazione 29/01/2025

